## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06/12/2018 presso gli Uffici Direzionali della GESAC siti presso l'Aeroporto di Capodichino si sono incontrati

BRUNINI Armando e BEHAR Davide

per la società GESAC s.p.a.

Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti e UGL TA rispettivamente nelle persone di Domenico Lombardi, Raffaele Formisano, Giovanni Marino, Pasquale Lione e Mario Mele

Le RR.SS.AA.(FESTA Stefano, PISCOPO Gennaro, IOVINE Cuono, IACCARINO Vincenzo, SAVARESE Rosario, MARINO Massimiliano, LEGGIERO Massimiliano, VITIELLO Antonio, AGRESTI Filippo)

## PREMESSO CHE

- In data 19/04/2016 veniva sottoscritto dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL e UIL Trasporti l'Accordo Sindacale di II livello per la disciplina del Premio di Risultato ed altri Istituti Contrattuali vigente per il triennio 2016 – 2018.
- Le parti convenivano espressamente nel predetto Accordo Sindacale che lo stesso cessasse la propria efficacia al 31/12/2018 senza necessità di alcuna disdetta.
- Con varie Comunicazioni delle RSA FILT/CGIL, FIT/CISL e UIL Trasporti (26/07/2018 e 20/09/2018) e UGL TA (29/08/2018 Prot. RSA/TA/13-2018 e 27/10/2018 Prot. RSA/TA/14/2018) veniva dato impulso, da parte sindacale, all'attivazione della negoziazione per il rinnovo del contratto di II livello.
- L'Azienda sottolineava alle RSA/OO.SS FILT/CGIL, FILT/CISL e UIL Trasporti (nota del 12/10/2018 Rif. HR/996) e UGL TA (nota del 12/10/2018 Rif. HR/997) che a norma dell'art. G1 del CCNL Trasporto Aereo Parte Specifica (Sezione Gestori) la contrattazione di secondo livello deve avvenire nel rispetto dei cicli negoziali non sovrapponendosi con le trattative per il rinnovo del CCNL che, appunto, nella fattispecie concreta è in fase di rinnovo. Sulla base di tale circostanza l'Azienda chiariva la propria posizione di differire il confronto sul rinnovo del contratto di II livello all'avvenuta sottoscrizione del CCNL.
- Le Parti hanno intenzione di novare e prorogare l'efficacia degli istituti disciplinati dall'Accordo Sindacale del 19/04/2016 (Premio di Risultato, Indennità di Reparto, Valore del Ticket Restaurant, Indennità di Turno Disagiato) sino al 31/12/2019.

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE OUANTO SEGUE

- L'efficacia degli istituti disciplinati dall'Accordo Sindacale del 19/04/2016 (Premio di Risultato, Indennità di Reparto, Valore del Ticket Restaurant, Indennità di Turno Disagiato) viene novata e prorogata sino al 31/12/2019.
- Dal punto di vista fiscale ai percettori del Premio di Risultato erogato nell'anno 2019 che ne abbiano i requisiti verrà applicata, in sostituzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, un'imposta sostitutiva pari al 10% entro il limite massimo di € 3.000 lordi (art. 1, commi 182-189, legge n.º 208/2015 così come modificata dall'art. 1, commi 160-162 della Legge 11/12/2016 n.º 232 e dal D.L. 24/04/2017 n.º 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017 n.º 96, Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2016).
- La Società, le OO.SS e le RSA danno atto che sono previste forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'Organizzazione del Lavoro attraverso (i) l'elaborazione di uno specifico Piano d'Innovazione; (ii) l'attivazione di gruppi di progetto volti a migliorare singole aree produttive, fasi del flusso, prodotti/servizi e sistemi tecnico-organizzativi; (iii) formazione specialistica mirata



# \* #



considerazione delle previsioni normative vigenti (art. 1, comma 189, Legge n.º 208/2015 così come modificato dal DL 24/04/2017 n.º 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017 n.º 96) sarà applicata una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti su di una quota del Premio di Risultato non superiore ad € 800. Sulla medesima quota non sarà dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

- I singoli percettori del Premio di Risultato erogato nell'anno 2019, che abbiano i requisiti per potere usufruire dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (art. 1, commi 182-189, legge n.º 208/2015 così come modificata dall'art. 1, commi 160-162 della Legge 11/12/2016 n.º 232 e dal D.L. 24/04/2017 n.º 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017 n.º 96, Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2016), potranno optare totalmente o parzialmente, entro il limite massimo di € 3.000 definito dalla normativa sopra richiamata, in corrispondenti somme, valori o servizi di welfare aziendale, nell'ambito del quadro normativo di riferimento (artt. 51 e 100 del TUIR, DPR 22/12/1986 n.º 917). In tale ipotesi, nei limiti e modalità previsti dalla normativa sopra richiamata, le relative somme, valori o servizi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di conversione totale o parziale del premio di risultato in servizi di welfare, la relativa erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (cd voucher).
- Le parti, nel ribadire la primaria importanza che da sempre ha assunto nella realtà aziendale la contrattazione di II livello, confermano la propria volontà di riprendere il confronto sulla materia non appena sarà definito l'esito della negoziazione sul rinnovo del CCNL (Parte Generale e Parte Specifica Gestori Aeroportuali).

Napoli, 06 dicembre 2018

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società GESAC Sp.

per la FIT CISL per la UIL Trasporti

Le RSA UIL Trasporti

2